

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 15 maggio 2023, n. 5.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 1

(Disposizioni in materia di pesca. Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34)

1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), le parole: “, un Vicepresidente ed un Segretario” sono sostituite dalle seguenti: “e un Vicepresidente”.
2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 34/1976, la parola: “Segretario” è sostituita dalle seguenti: “componente del Consiglio”.
3. L'articolo 15 della l.r. 34/1976 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Funzioni di segretario del Consorzio)

1. Le funzioni di segretario del Consorzio sono assolte da personale dipendente del Consorzio stesso. Compete al segretario redigere e conservare i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e ogni altro documento inerente all'attività e alle pertinenze di detti organi.”

Art. 2

(Disposizioni in materia di toponomastica locale. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61)

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 5 du 15 mai 2023,

portant actualisation de la législation régionale au titre de 2023, ainsi que dispositions diverses.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

Art. 1^{er}

(Dispositions en matière de pêche. Modification de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976 (Nouvelles dispositions en matière de pêche et pour le fonctionnement du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste), les mots : « un vice-président et un secrétaire » et la virgule qui les précède sont remplacés par les mots : « et un vice-président ».
2. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 34/1976, le mot : « secrétaire » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».
3. L'art. 15 de la LR n° 34/1976 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 15

(Fonctions du secrétaire du Consortium)

1. Les fonctions de secrétaire du Consortium sont remplies par les personnels de celui-ci. Il appartient au secrétaire de rédiger et de conserver les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration et du Comité exécutif, ainsi que tout autre document relatif à l'activité et aux compétences desdits organes. ».

Art. 2

(Dispositions en matière de toponymie locale. Modification de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976)

1. Il comma 1 dell'articolo 1quater della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale), è sostituito dal seguente:

“1. Le nom d'une personne décédée depuis moins de dix ans ne peut être attribué à aucune propriété, ou partie de propriété, d'une collectivité locale, de la Région ou de l'un des établissements publics non économiques dépendant de la Région, qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'une structure ou d'un espace.”

2. Al comma 2 dell'articolo 1quater della l.r. 61/1976, la parola: “bâtiments” è sostituita dalle seguenti: “biens immeubles”.

Art. 3

(Disposizioni in materia di piste di sci.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)

1. All'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, a seguito di presentazione di una domanda di classificazione, indice apposita conferenza di servizi, convocando i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, foreste, valanghe, pianificazione territoriale, aree naturali protette, tutela del paesaggio e, se del caso, in materia di espropriazioni, i rappresentanti del Comune competente per territorio, nonché i membri della Commissione di cui all'articolo 6.”;

- b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Acquisito il parere della conferenza di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), a classificare la pista e a localizzare l'area sciabile attrezzata. Tale deliberazione costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), nonché costituisce variante al piano regolatore generale del Comune interessato, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).”

1. La version italienne du premier alinéa de l'art. 1^{er} quater de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976 (Dénomination officielle des communes de la Vallée d'Aoste et protection de la toponymie locale) est remplacée comme suit :

« 1. A nessun bene immobile o parte di esso - edificio, struttura o spazio - di proprietà degli enti locali, della Regione o degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione può essere attribuita una denominazione riferita a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. ».

2. Dans la version italienne du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} quater de la LR n° 61/1976, le mot : « edifici » est remplacé par les mots : « beni immobili »

Art. 3

(Dispositions en matière de pistes de ski.

Modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski à usage public), subit les modifications ci-après :

- a) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. A la suite de la présentation d'une demande de classement, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski organise une conférence de services ad hoc, à laquelle participent les représentants des structures régionales compétentes en matière d'aménagement hydrogéologique, de forêts, d'avalanches, de planification territoriale, d'espaces naturels protégés, de protection du paysage et, si besoin est, d'expropriations, ainsi que les représentants de la Commune territorialement compétente et les membres de la Commission visée à l'art. 6. »

- b) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Après avoir obtenu l'avis de la conférence visée au sixième alinéa, le Gouvernement régional prend une délibération portant classement de la piste et délimitation de l'aire équipée y afférente. Ladite délibération vaut déclaration d'utilité publique attestant le caractère non différable et urgent des travaux, au sens du troisième alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 40 du 28 février 2021 (Application de l'art. 9 de la loi n° 86 du 8 août 2019, portant mesures en matière de sécurité des disciplines sportives d'hiver). Ladite délibération représente une condition nécessaire pour l'application des procédures d'établissement de servitudes sur l'aire skiable équipée, suivant les modalités prévues par la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998) et vaut variante du plan régulateur général de la Commune concernée, dans le respect de la réglementation prévue par l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). ».

2. Il comma 6 dell'articolo 3quinquies della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

“6. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 7, che localizza l'area sciabile attrezzata equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 40/2021 e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di esproprio anche delle aree necessarie alla costruzione delle opere accessorie di cui al comma 1, secondo le modalità di cui alla l.r. 11/2004.”.

Art. 4

*(Disposizioni in materia di elezioni comunali.
Modificazioni alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale)), è sostituito dal seguente:

“1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, così individuati:

- a) due dottori commercialisti, designati dall'Ordine dei dottori commercialisti della Valle d'Aosta, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale;
- b) due dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale;
- c) un segretario degli enti locali, designato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/1997, le parole: “alla Commissione e” sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/1997 è aggiunto il seguente:

“1bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali regionali e statali, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata specificamente per le elezioni comunali.”.

4. Dopo il comma 1bis dell'articolo 7 della l.r. 4/1997, come aggiunto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

“1ter. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comitato regionale per le

2. Le sixième alinéa de l'art. 3 quinquies de la LR n° 9/1992 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. La délibération visée au septième alinéa de l'art. 3, qui délimite l'aire skiable équipée, vaut déclaration d'utilité publique attestant le caractère urgent et non différable des travaux au sens du troisième alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 40/2021 et représente une condition nécessaire pour l'application des procédures d'expropriation des terrains servant à l'aménagement des ouvrages accessoires visés au premier alinéa, suivant les modalités fixées par la LR n° 11/2004. ».

Art. 4

*(Dispositions en matière d'élections communales.
Modification de la loi régionale n° 4 du 7 février 1997)*

1. Le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 4 du 7 février 1997 (Dispositions en matière de plafonnement, publicité et contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal et de circonscription, au sens de l'art. 78 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995, portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Est instituée à la Présidence de la Région la Commission régionale de garantie chargée du contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats au mandat de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal et de circonscription, ci-après dénommée « Commission », qui se compose de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants, à savoir :

- a) Deux experts comptables, désignés par l'Ordre des experts comptables de la Vallée d'Aoste, inscrits depuis au moins cinq ans au tableau professionnel y afférent ;
- b) Deux fonctionnaires régionaux appartenant à la catégorie de direction ;
- c) Un secrétaire de collectivité locale, désigné par l'Agence régionale des secrétaires de collectivité locale de la Vallée d'Aoste. ».

2. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 4/1997, les mots : « à la commission et » sont supprimés.

3. Après le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 4/1997, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Au cas où les élections communales se dérouleraient en même temps que des élections régionales ou nationales, la communication visée au premier alinéa doit concerner expressément les élections communales. ».

4. Après le premier alinéa bis de l'art. 7 de la LR n° 4/1997, tel qu'il a été ajouté par le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa, le Comité régional des

Comunicazioni (CO.RE.COM) trasmette alla Commissione, per la sua attività di controllo, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del medesimo comma.”.

Art. 5

(Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. All'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il numero 2) della lettera e) del comma 2, è inserito il seguente:
“3) i bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi;”;
 - b) dopo la lettera ebis) del comma 2, è aggiunta la seguente:
“eter) individuare particolari condizioni, criteri di localizzazione e tipologie costruttive per l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione.”;
 - c) dopo il comma 2bis, è aggiunto il seguente:
“2ter. Ad esclusione delle zone territoriali di tipo Ea, Ec, Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, è sempre ammessa l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione nel rispetto di quanto definito dal comma 2, lettera eter). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, ambientale e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette opere.”.
2. All'articolo 38 della l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 12bis è sostituito dal seguente:
“12bis. Le deliberazioni conclusive della Giunta regionale relative alle procedure di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30 ricomprendono l'autorizzazione di cui al comma 12.”;
 - b) al comma 13bis, dopo le parole: “dissesti idraulici, geologici o valanghivi” sono inserite le seguenti: “o da incendi non attribuibili al dolo degli interessati.”.
3. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, è inserita la seguente:
“rbis) bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi;”.
4. All'articolo 63 della l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

communications (CORECOM) transmet à la Commission une copie des communications reçues au sens dudit alinéa, et ce, aux fins de l'exercice des fonctions de contrôle qui incombent à celle-ci. ».

Art. 5

(Dispositions en matière d'urbanisme. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. L'art. 22 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) subit les modifications ci-après :
 - a) Après le point 2) de la lettre e) du deuxième alinéa, il est ajouté un point ainsi rédigé :
« 3) Les réservoirs pour le stockage des eaux destinées à l'irrigation d'une capacité égale ou inférieure à 100 mètres cubes ; » ;
 - b) Après la lettre e bis) du deuxième alinéa, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :
« e ter) Établir les conditions particulières, les critères de localisation et les typologies de construction pour la réalisation des petits réservoirs de stockage des eaux destinées à l'irrigation. ».
 - c) Après le deuxième alinéa bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2 ter. Sauf dans les zones du type Ea, Ec et Ef, telles qu'elles sont définies par délibération du Gouvernement régional, il est toujours possible de construire de petits réservoirs pour le stockage des eaux destinées à l'irrigation, dans le respect des dispositions de la lettre e ter) du deuxième alinéa. La présente disposition est prééminente par rapport à celles des PRG et les remplace. Les Communes peuvent établir, suivant les procédures prévues par l'art. 16, les zones ou les sous-zones dans lesquelles la réalisation des ouvrages susmentionnés est interdite, pour des raisons particulières d'ordre paysager, environnemental ou agricole. ».
2. L'art. 38 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :
 - a) Le douzième alinéa bis est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 12 bis. Les délibérations du Gouvernement régional relatives à la conclusion des procédures visées aux art. 26, 27, 29 et 30 comprennent l'autorisation visée au douzième alinéa. ».
 - b) Au treizième alinéa bis, après les mots : « phénomènes de dégradation hydraulique ou géologique ou par des avalanches » sont insérés les mots : « ou encore par des incendies non causés par un acte dolosif des intéressés, ».
3. Après la lettre r) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée :
« r bis) Les réservoirs pour le stockage des eaux destinées à l'irrigation d'une capacité égale ou inférieure à 100 mètres cubes ; ».
4. L'art. 63 de la LR n° 11/1998 subit les modifications ci-après :

- a) al comma 1, le parole: “; il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza; esso conserva validità finché non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici” sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e conserva validità finché non intervengono modificazioni agli strumenti urbanistici o ai vincoli riportati nel certificato stesso.”;
- c) dopo il comma 1bis, aggiunto dalla lettera b), è aggiunto il seguente:
“1ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del certificato di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio. La stessa deliberazione precisa, inoltre, i contenuti del certificato di destinazione urbanistica rilasciato ai sensi del d.P.R. 380/2001.”.

Art. 6

(Disposizioni in materia di enti locali.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le indennità dei componenti la Giunta possono, inoltre, essere rideterminate, in corso d'anno, in caso di variazione del numero dei componenti della stessa intervenuta ai sensi e con le limitazioni di cui all'articolo 22, comma 1ter, della l.r. 54/1998. Nel caso in cui la Giunta sia composta da un numero di assessori superiore ai limiti stabiliti dalla legge, le deliberazioni sono adottate previa attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 23/2001, dopo la parola: “riunioni” sono inserite le seguenti: “, incontri istituzionali o eventi organizzati”.

Art. 7

(Disposizioni in materia di servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa. Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento”.
2. Al comma 2bis dell'articolo 5 della l.r. 32/2001, le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento”.

- a) Au premier alinéa, les mots : « le certificat d'urbanisme est délivré par la commune sous trente jours à dater de la présentation de la demande y afférente ; il demeure valable jusqu'à ce que des modifications soient apportées aux documents d'urbanisme », ainsi que le point-virgule qui les précède sont supprimés ;
- b) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Le certificat visé au premier alinéa est délivré par la Commune dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande y afférente et demeure valable jusqu'à ce que des modifications soient apportées aux servitudes qui y figurent ou aux documents d'urbanisme. » ;
- c) Après le premier alinéa bis, tel qu'il a été ajouté par la lettre b) ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1 ter. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les contenus du certificat visé au premier alinéa et les modalités de délivrance y afférentes. Par ailleurs, la même délibération précise les contenus du certificat de destination urbanistique délivrée au sens du DPR n° 380/2001. ».

Art. 6

(Dispositions en matière de collectivités locales.

Modification de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, n° 78 du 23 décembre 1994 et n° 17 du 19 mai 1995), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, les indemnités dues aux membres de la Junte peuvent être réajustées en cours d'année, en cas de modification du nombre des membres de celle-ci, au sens et dans le respect des limites visées au premier alinéa ter de l'art. 22 de la LR n° 54/1998. Si la Junte se compose d'un nombre d'assesseurs dépassant le nombre établi par la loi, les délibérations en cause sont adoptées à condition que l'organe de révision économique et financière atteste que la dépense demeure inchangée. ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 23/2001, après le mot : « réunions », il est inséré les mots : « rencontres institutionnelles ou événements organisés », précédés d'une virgule.

Art. 7

(Dispositions en matière de service de secours sur les pistes de ski alpin. Modification de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001 (Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin), les mots : « 50 p. 100 » sont remplacé par les mots : « 25 p. 100 ».
2. Au deuxième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 32/2001, les mots : « 30 p. 100 » sont remplacé par les mots : « 20 p. 100 ».

Art. 8

(Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)

1. Alla lettera cbis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al quinto periodo, le parole: "enti e istituzioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "enti pubblici e privati o istituzioni pubbliche";
 - b) dopo il quinto periodo, come modificato dalla lettera a), è aggiunto il seguente: "Con deliberazione della Giunta regionale può essere, altresì, disposta la cessione gratuita delle predette opere premiate a favore di enti senza scopo di lucro, che ne garantiscano un'adeguata valorizzazione e fruizione pubblica."

Art. 9

(Disposizioni in materia di sport. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è aggiunto il seguente:

«6bis. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, su richiesta dei beneficiari i contributi possono essere altresì liquidati a titolo di anticipazione, anche prima della conclusione della manifestazione, nei limiti del 40 per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.»

Art. 10

(Disposizioni per il trasferimento della quota regionale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Modificazione alla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1)

1. L'articolo 38 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 38

(Disposizioni per il trasferimento della quota parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1. La quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), spettante alla Regione è ripartita mediante deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 593, della medesima legge.»

Art. 8

(Dispositions en matière de protection et de mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition. Modification de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003)

1. La lettre c bis) du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition) subit les modifications ci-après :
 - a) À la cinquième phrase, les mots : « collectivités, institutions ou organismes publics » sont remplacés par les mots : « organismes publics ou privés ou institutions publiques » ;
 - b) Après la cinquième phrase, telle qu'elle a été modifiée au sens de la lettre a), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, une délibération du Gouvernement régional peut décider la cession gratuite des œuvres primées à des organismes sans but lucratif qui en garantissent une mise en valeur adéquate et l'exposition au public. ».

Art. 9

(Dispositions en matière de sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. Après le sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6 bis. Les aides en cause peuvent être liquidées non seulement suivant les modalités visées aux premier et deuxième alinéas, mais également d'avance, à la demande des bénéficiaires, avant la conclusion de la manifestation, et ce, à hauteur de 40 p. 100 au plus de la somme accordée, sur caution fournie par les banques ou par les assurances pour un montant au moins équivalant à la somme à verser d'avance. ».

Art. 10

(Dispositions en matière de virement de la quote-part régionale du Fonds pour le développement des montagnes italiennes. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005)

1. L'art. 38 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Dispositions en vue de l'actualisation de la législation régionale, ainsi que modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 38

(Dispositions en matière de virement de la quote-part du Fonds pour le développement des montagnes italiennes due à la Région)

1. La quote-part du Fonds pour le développement des montagnes italiennes visé au cinq cent quatre-vingt-quinzième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 234 du 30 décembre 2021 (Budget prévisionnel 2022 et budget pluriannuel 2022/2024 de l'État) due à la Région est répartie par délibération du Gouvernement régional, dans le respect des finalités indiquées au cinq cent quatre-vingt-treizième alinéa de l'art. 1^{er} de ladite loi. ».

Art. 11

(Disposizione in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 14)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), le parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per le persone che usufruiscono dei servizi di cui al comma 1, lettera b), e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11".

Art. 12

(Disposizioni in materia di impianti a fune. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è inserita la seguente:

“bbis) costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, qualora ricada all'interno dell'area sciabile definita dai piani regolatori e delle sottozone che ammettono l'intervento nel rispetto della l.r. 11/1998.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 20/2008, dopo le parole: "le cui mansioni" sono inserite le seguenti: ", e la cui formazione continua obbligatoria.”.

Art. 13

(Disposizioni in materia di Comitato per la promozione e il sostegno di iniziative per la Memoria. Modificazioni alla legge regionale 12 marzo 2012, n. 6)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo), è sostituito dal seguente:

“4. Il Comitato valuta preventivamente le attività che la Regione realizza direttamente e quelle che la stessa intende patrocinare o finanziare mediante contributi concessi a enti, associazioni e organismi senza fini di lucro, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 6/2012 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approva con propria deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di patrocinio e contributo, nel limite delle disponibilità finanziarie, i criteri per la valutazione delle attività ammissibili, nonché ogni altro adempimento e aspetto, anche procedimentale.”.

Art. 11

(Dispositions en matière d'actions et de services en faveur des personnes handicapées. Modification de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 14 du 18 avril 2008 (Système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées), les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'art. 11 » sont remplacés par les mots : « À l'exception des personnes qui bénéficient des services visés à la lettre b) du premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l'art. 11 ».

Art. 12

(Dispositions en matière de transport par câble. Modification de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008)

1. Après la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Vaut, par ailleurs, variante du plan régulateur général de la Commune concernée, au cas où le territoire de celle-ci serait compris dans le domaine skiable défini par les plans régulateurs et dans les sous-zones dans lesquelles la réalisation de la ligne est possible, dans le respect des dispositions de la LR n° 11/1998. ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 20/2008, après les mots : « les fonctions y afférentes », sont insérés les mots : « et la formation continue obligatoire », précédés et suivis d'une virgule.

Art. 13

(Dispositions relatives au Comité pour la promotion et le soutien des initiatives pour la Mémoire. Modification de la loi régionale n° 6 du 12 mars 2012)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 6 du 12 mars 2012 (Dispositions en matière de mise en valeur et de promotion des idéaux de liberté, de démocratie, de paix et d'intégration entre les peuples, contre toute forme de totalitarisme) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le Comité évalue, au préalable, les activités que la Région réalise directement ou entend parrainer ou financer par des aides au profit d'établissements, d'associations et d'organismes sans but lucratif et qui seront soumises au Gouvernement régional. ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 6/2012 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Le Gouvernement régional approuve par délibération, de concert avec le Bureau du Conseil régional, les modalités de présentation des demandes de parrainage ou d'aide, dans les limites des crédits disponibles à cet effet, les critères d'évaluation des actions éligibles, ainsi que tout autre aspect ou obligation, procédural ou non. ».

Art. 14

*(Disposizioni in materia di riordino fondiario.
Modificazione alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20)*

1. Alla lettera ebis) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), dopo le parole: "sconosciute o decedute senza eredi," sono inserite le seguenti: "ovvero decedute con eredi in assenza di presentazione della dichiarazione di successione nei termini di legge o in caso di rinuncia espressa all'eredità,".

Art. 15

*(Disposizioni in materia di certificazioni sanitarie.
Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2013, n. 13)*

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria), è inserita la seguente:

«jbis) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia, salvo quando sia richiesto da misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica;».

Art. 16

(Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10)

1. Il comma 2bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), è sostituito dal seguente:

«2bis. L'incarico di segretario conferito ai sensi del comma 2 cessa in caso di cessazione del mandato anche di uno solo dei Sindaci dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 o in caso di scioglimento o modificazione, per qualsiasi motivo, dell'ambito territoriale sovracomunale. Nel caso di cessazione del mandato di uno qualsiasi dei Sindaci o Presidenti di Unités des Communes valdôtaines di enti convenzionati per l'esercizio della funzione di segretario, o in caso di scioglimento o modificazione della convenzione stessa, l'incarico di segretario cessa se conferito successivamente alla stipula della convenzione.».

Art. 17

*(Disposizioni in materia di termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali.
Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19)*

Art. 14

*(Dispositions en matière de réorganisation foncière.
Modification de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012)*

1. À la lettre e bis) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 20 du 18 juillet 2012 (Dispositions en matière de réorganisation foncière.), après les mots : « inconnues ou décédées sans héritiers, », il est inséré les mots : « ou bien décédées avec des héritiers, mais à défaut de présentation de la déclaration de succession dans les délais prévus par la loi ou dont les héritiers ont expressément renoncé à l'héritage », suivis d'une virgule.

Art. 15

*(Dispositions en matière de certifications médicales.
Modification de la loi régionale n° 13 du 15 avril 2013)*

1. Après la lettre j) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 13 du 15 avril 2013 (Dispositions pour la simplification des procédures en matière sanitaire), il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« j bis) Certificat médical pour le retour à l'école après plus de cinq jours d'absence pour maladie, sauf si celui-ci est exigé en raison de mesures de prophylaxie prévues à l'échelon national et international pour des exigences de santé publique ; ».

Art. 16

*(Dispositions en matière d'exercice de fonctions et de services communaux à l'échelle supra-communale.
Modification de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015)*

1. Le deuxième alinéa bis de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015 (Dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014, portant nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le mandat de secrétaire attribué au sens du deuxième alinéa s'achève lorsque l'un des syndics des Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014 cesse d'exercer ses fonctions, ainsi qu'en cas de dissolution ou de modification, pour quelque raison que ce soit, du ressort territorial supra-communal. En cas de cessation de fonctions de l'un quelconque des syndics ou des présidents des Communes ou Unités de Communes valdôtaines conventionnées aux fins de l'exercice des fonctions de secrétaire ou en cas de résolution ou de modification de la convention y afférente, le mandat de secrétaire s'achève s'il a été attribué après la passation de celle-ci. ».

Art. 17

*(Dispositions en matière de délais d'approbation des documents comptables des collectivités locales.
Modification de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015)*

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), le parole: “; salvo diversa previsione di legge regionale” sono soppresse.

Art. 18

(Disposizioni in materia di imprenditoria.

Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), le parole: “in regime de minimis” sono sostituite dalle seguenti: “di Stato”.

Art. 19

(Disposizioni in materia di assunzioni.

Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32)

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è sostituito dal seguente: “In caso di vacanza del posto in organico e in caso di assenza o impedimento superiore a quindici giorni del responsabile amministrativo, assegnato a ogni istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), può essere attribuito, fino al completamento delle procedure di reclutamento per la copertura dello stesso ovvero sino al rientro del titolare, con provvedimento motivato del dirigente scolastico, d'intesa con il dirigente dell'Istituzione scolastica di appartenenza circa le modalità di svolgimento delle attività e previo assenso del dipendente, l'incarico di reggenza ad altro responsabile amministrativo in servizio presso l'Istituzione scolastica più vicina, all'interno dello stesso comune, o, in subordine, presso quella ubicata nei comuni limitrofi, con preferenza per l'Istituzione scolastica dello stesso ordine e grado.”.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 32/2022, è inserito il seguente:
“7bis. Il reclutamento di personale da parte dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta è escluso, per l'anno 2023, dai limiti assunzionali di cui al comma 7.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 32/2022, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
4. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2023, le Unités possono, in deroga al limite assunzionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, reclutare, anche mediante procedure di mobilità dai Comuni, personale aggiuntivo da destinare alle attività dello Sportello unico degli enti locali (SUEL).”.

1. Au premier alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018), les mots : « sauf dispositions contraires de la loi régionale », ainsi que la virgule qui les précède, sont supprimés.

Art. 18

(Dispositions en matière d'entrepreneuriat.

Modification de la loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 31 du 7 décembre 2022 (Mesures régionales pour le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes et des chômeurs de longue durée dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat), les mots : « de minimis » sont remplacés par les mots : « d'État ».

Art. 19

(Dispositions en matière de recrutements.

Modification de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022)

1. Les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022 (Loi régionale de stabilité 2023/2025) sont remplacées par les phrases ainsi rédigées : « En cas de vacance du poste de responsable administratif prévu dans chaque institution scolaire au sens de l'art. 27 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires) ou en cas d'absence ou d'empêchement dudit responsable pendant plus de quinze jours, il est possible d'attribuer un mandat par intérim au responsable administratif de l'institution scolaire la plus proche, dans le cadre de la même commune, ou, subsidiairement, d'une institution scolaire située dans les communes limitrophes et de préférence relevant du même ordre et degré, et ce, jusqu'à l'achèvement des procédures de recrutement d'un nouveau responsable ou au retour du titulaire du poste. Ledit mandat est attribué par un acte motivé du dirigeant scolaire, sur accord de l'intéressé et de concert, pour ce qui est des modalités d'exercice des fonctions, avec le dirigeant de l'institution scolaire d'appartenance du remplaçant. ».
2. Après le septième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 32/2022, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7 bis. Pour 2023, le recrutement de personnels par l'Agence régionale des secrétaires de collectivité locale de la Vallée d'Aoste n'est pas soumis aux plafonds prévus par le septième alinéa. ».
3. Au quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 32/2022, les mots : « 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2023 ».
4. À la fin du septième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 32/2022, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour 2023, les Unités peuvent, par dérogation aux plafonds de recrutement et dans le respect des équilibres du budget, recruter des personnels supplémentaires à affecter au Guichet unique des collectivités locales (*Sportello unico degli enti locali – SUEL*), et ce, éventuellement par le recours à des procédures de mobilité des personnels des Communes. ».

CAPO II
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 20

(Disposizioni in materia di vendite di fine stagione o saldi estivi per l'anno 2023)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), nell'anno 2023 la data di decorrenza delle vendite di fine stagione o saldi estivi è stabilita nel 6 luglio.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica);
 - b) i commi 3 e 4 dell'articolo 3 quinquies della l.r. 9/1992;
 - c) il comma 7 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998;
 - d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).

Art. 22

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 23

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 maggio 2023

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 98;

CHAPITRE II
AUTRES DISPOSITIONS

Art. 20

(Dispositions en matière de ventes de fin de saison ou soldes d'été pour 2023)

1. Par dérogation aux dispositions de la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales), pour 2023, les ventes de fin de saison ou soldes d'été peuvent avoir lieu à partir du 6 juillet.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 21

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :
 - a) L'art. 22 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, de contrôle des pharmacies et d'assistance pharmaceutique) ;
 - b) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 3 quinquies de la LR n° 9/1992 ;
 - c) Le septième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998 ;
 - d) La lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Meures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes).

Art. 22

(Clause financière)

1. La présente loi n'entraîne aucune dépense à la charge du budget régional, ni en termes de perte de recettes ni en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires, et ce, ni au titre du budget pluriannuel en vigueur ni au titre des exercices suivants.

Art. 23

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 15 mai 2023.

Le président,
Renzo TESTOLIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 98;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 301 del 03/04/2023);
- Presentato al Consiglio regionale in data 04/04/2023;
- Assegnato alla I^a Commissione consiliare permanente in data 11/04/2023;
- Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 11/04/2023;
- Assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 11/04/2023;
- Assegnata alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 11/04/2023;
- Assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 11/04/2023;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 02/05/2023;
- Acquisito il parere della I^a Commissione consiliare permanente espresso in data 04/05/2023 e relazione del Consigliere LAVEVAZ;
- Acquisito il parere della II^a Commissione consiliare permanente espresso in data 04/05/2023 e relazione del Consigliere LAVEVAZ;
- Acquisito il parere della III^a Commissione consiliare permanente espresso in data 18/04/2023 e relazione del Consigliere JORDAN;
- Acquisito il parere della IV^a Commissione consiliare permanente espresso in data 26/04/2023 e relazione del Consigliere ROSAIRE;
- Acquisito il parere della V^a Commissione consiliare permanente espresso in data 03/05/2023, con un emendamento e relazione del Consigliere PADOVANI;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10/05/2023 con deliberazione n. 2419/XVI;
- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 12/05/2023;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 301 du 03/04/2023);
- présenté au Conseil régional en date du 04/04/2023;
- soumis à la I^{ère} Commission permanente du Conseil en date du 11/04/2023;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 11/04/2023;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 11/04/2023;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 11/04/2023;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 11/04/2023;
- transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 02/05/2023;
- examiné par la I^{ère} Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 04/05/2023 et rapport du Conseiller LAVEVAZ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 04/05/2023 et rapport du Conseiller LAVEVAZ;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 18/04/2023 et rapport du Conseiller JORDAN;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 26/04/2023 et rapport du Conseiller ROSAIRE;
- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 03/05/2023, avec un amendement et rapport du Conseiller PADOVANI;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 10/05/2023 délibération n. 2419/XVI;
- l'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste;
- transmis au Président de la Région en date du 12/05/2023;

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Publicazione disposta a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Sentenza 21 marzo 2023, n. 100, depositata 22 maggio 2023.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Silvana	SCIARRA	Presidente
- Daria	de PRETIS	Giudice
- Nicolò	ZANON	”
- Franco	MODUGNO	”
- Augusto Antonio	BARBERA	”
- Giulio	PROSPERETTI	”
- Giovanni	AMOROSO	”
- Francesco	VIGANÒ	”
- Luca	ANTONINI	”
- Stefano	PETITTI	”
- Angelo	BUSCEMA	”
- Emanuela	NAVARRETTA	”
- Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”

- Filippo PATRONI GRIFFI ”
- Marco D'ALBERTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26 luglio 2022, depositato in cancelleria il 27 luglio 2022, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2023 il giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l'avvocato della Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

deliberato nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso depositato il 27 luglio 2022 e iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), «in quanto tale disposizione eccede» dalla competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, «determinando una indebita ingerenza nella materia “ordinamento civile”» e ponendosi altresì in contrasto con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, nonché con l'art. 2, lettera b), della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

1.1. – Afferma il ricorrente che la legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 ha introdotto una deroga alla normativa in materia di iscrizione all'albo regionale dei segretari degli enti locali, disciplinata dalla legge della Regione Valle d'Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

L'art. 1 di tale legge stabilisce che all'albo regionale sono iscritti i soggetti selezionati con concorso pubblico (comma 5) e i soggetti di cui al comma 6, ossia: a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato; b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale; c) soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127); d) segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano; e) segretari iscritti per almeno un triennio all'albo regionale, ai sensi del comma 5, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.

Il comma 7 del medesimo articolo prevede che i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 sono iscritti subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione «professionalizzante» e al superamento del relativo esame finale, mentre il successivo comma 8 prevede che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 sono iscritti subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione «sulle peculiarità dell'ordinamento regionale» e al superamento del relativo esame finale (con esclusione dei soggetti già risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

L'art. 4, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 – prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri – dispone che, «[i]n considerazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all'Albo regionale dei segretari e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale per l'accesso al medesimo Albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all'Albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), i soggetti ivi elencati».

Secondo il ricorrente, tale disposizione non implicherebbe «in sé» alcuna novità, «dal momento che la possibilità di iscrizione “straordinaria”, nelle more dell'espletamento della nuova procedura concorsuale, per la durata di diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge n. 6/2022, è conforme a quella riconosciuta in via “ordinaria” ai soggetti di cui all'art. 1, comma 6, cit.».

L'intervento «derogatorio», invece, starebbe nel comma 3 dell'art. 4, il quale, «nell'ambito dell'iscrizione “straordinaria”

ivi regolata», esonererebbe «i soggetti in questione dall'obbligo di svolgimento dei corsi di formazione e dal superamento dei relativi esami finali» di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998.

1.2. – Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che l'impugnato art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 realizzi «una indebita ingerenza» nella materia dell'ordinamento civile riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, «oltre che una violazione dei principi di imparzialità dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione)».

Deduce il ricorrente che, poiché le funzioni di segretario rivestono una particolare rilevanza ai fini dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa degli enti locali, il legislatore statale ha previsto una rigorosa procedura di selezione di soggetti adeguatamente qualificati per l'iscrizione all'albo nazionale di cui al d.P.R. n. 465 del 1997.

In particolare, l'art. 13 del d.P.R. citato prevede che l'iscrizione all'albo nazionale sia subordinata all'espletamento di una procedura concorsuale suddivisa in una prova preselettiva e in prove scritte e orali (commi 4 e 5), seguita da un corso-concorso della durata di sei mesi con una verifica intermedia (comma 6) e da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni.

La disciplina statale sarebbe espressione di «principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, che garantiscono l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'eguaglianza e parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, il concorso pubblico come strumento necessario per l'imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione)».

Dal canto suo – prosegue il ricorrente – l'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale attribuisce alla competenza primaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, da esercitare in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Ebbene, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con tale norma statutaria e con le menzionate norme costituzionali, poiché «dispone l'inapplicabilità» dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, consentendo l'iscrizione all'albo regionale di soggetti che non hanno in precedenza vinto alcun concorso a tal fine, rispetto ai quali, dunque, non sarebbe «assicurata una procedura volta ad accertare [...] la qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali».

Aggiunge l'Avvocatura generale dello Stato che l'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 pone «come strumento primario di selezione dei soggetti da iscrivere nell'albo regionale quello della procedura concorsuale pubblica» e indica cinque categorie di soggetti per cui il pubblico concorso non è necessario (art. 1, comma 2, lettere da *a* ad *e*).

In particolare, per i soggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) l'art. 1, commi 7 e 8, prescrive l'espletamento di un corso di formazione e il superamento di un esame conclusivo, non essendo sufficiente la sola appartenenza a una delle rispettive categorie.

Per i soggetti di cui alla lettera *a*), ossia per i dirigenti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato, poi, andrebbe sottolineata la differenza tra le funzioni dirigenziali e quelle segretariali, come comprovato dall'assenza di una disposizione equivalente a livello nazionale che sancisca la possibilità di iscrizione dei dirigenti statali o degli enti locali all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Questa Corte, nella sentenza n. 95 del 2021, con riferimento ad alcune norme regionali relative allo status giuridico ed economico del segretario comunale, avrebbe sottolineato che il previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, non garantisce il rispetto del principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost., quando la selezione medesima non abbia natura concorsuale e non sia riferita al tipo e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere.

Per i soggetti di cui alla lettera *b*), ossia per coloro che sono in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale, andrebbe sottolineato, invece, che non appartengono al pubblico impiego.

Anche per tale categoria di soggetti, pertanto, l'accesso all'albo regionale in assenza di qualsiasi procedura di selezione o della formazione prevista dall'art. 1, comma 7 – volta ad accertare la qualificazione professionale necessaria per esercitare le funzioni segretariali – sarebbe contrario ai principi costituzionali evocati.

Infine, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *c*), ossia agli iscritti all'albo di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 465 del 1997, e a quelli di cui alla lettera *d*), ossia ai segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, le circostanze eccezionali invocate dal legislatore regionale per non procedere al preventivo accertamento delle specialità linguistiche, funzionali e ordinamentali regionali, potrebbero tutt'al più giustificare l'iscrizione diretta nell'albo regionale con efficacia circoscritta a un periodo limitato, diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 3, in esame.

Andrebbe altresì considerata la sentenza di questa Corte n. 167 del 2021, che – dopo avere ricondotto alla materia statutaria dell'ordinamento degli enti locali la disposizione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia allora impugnata che attribuiva

transitoriamente «[le] funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell'interno (sentenza n. 23 del 2019), ai "dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale"» – ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione del principio generale dell'ordinamento giuridico «per cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale».

In conclusione, l'impugnato art. 4, comma 3, nel prevedere l'inapplicabilità dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, escluderebbe la fase di accertamento della qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali, ponendosi in conflitto con la normativa statale e con i «principi costituzionali di imparzialità dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l'imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche, eccedendo altresì le competenze statutarie».

2. – Con atto depositato il 5 settembre 2022, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, eccependo l'inammissibilità e la non fondatezza delle questioni promosse in ricorso.

2.1. – Dopo avere ricostruito il quadro normativo regionale in termini analoghi a quelli esposti in ricorso, la Regione resistente eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 2, lettera b), dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in ragione della mancata completa identificazione delle competenze legislative attribuitele dallo statuto speciale.

Il ricorrente, infatti, avrebbe omesso di confrontarsi con la competenza statutaria regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, attribuita alla resistente dalla lettera a) dello stesso art. 2 dello statuto speciale, nonché, «con la disciplina» di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., applicabile alla Regione «in forza della clausola di "maggior favore"» contenuta nell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La mancata evocazione di tale competenza legislativa, «legata da un rapporto di immediata e diretta pertinenzialità con l'oggetto del presente giudizio», osterebbe alla puntuale delimitazione del *thema decidendum*, determinando, secondo la giurisprudenza costituzionale, la genericità della censura e, con essa, la sua inammissibilità.

2.2. – Ancora, la questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. sarebbe inammissibile per difetto di motivazione, dal momento che il ricorrente non spenderebbe «alcuna considerazione sul perché la disciplina regionale violerebbe la citata competenza legislativa esclusiva dello Stato».

2.3. – La questione sarebbe poi inammissibile, laddove il ricorrente invoca, «come parametro interposto», l'art. 13 del d.P.R. n. 465 del 1997, trattandosi di una norma regolamentare «alla quale, [...] allorché [...] non si versi in ambiti rimessi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», «è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale» (si citano le sentenze di questa Corte n. 180 del 2020 e n. 303 del 2003).

2.4. – In ogni caso, le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 2, lettera b), dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera l), Cost. non sarebbero fondate nel merito.

La disposizione impugnata, infatti, non sarebbe ascrivibile all'ordinamento civile, ma si attergerebbe «a norma di carattere puramente organizzativo», volta a garantire il funzionamento del servizio di segreteria in tutti gli enti locali della Regione, e, in ogni caso, sarebbe «correlata a un momento antecedente» al sorgere del rapporto di lavoro.

Essa, dunque, sarebbe estrinsecazione delle competenze legislative conferite alla Regione resistente dall'art. 2, lettere a) e b), dello statuto speciale, in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale e di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché di quella residuale «radicata» nell'art. 117, quarto comma, Cost., in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali.

In tale scenario, del tutto inconferente sarebbe il richiamo operato dal Presidente del Consiglio dei ministri alla sentenza n. 167 del 2021.

È vero che in quell'occasione questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in tema di reggenza temporanea delle sedi di segreteria, riconducendole alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Ciò nondimeno, tale precedente non sarebbe «sovrapponibile al caso di specie», dal momento che l'art. 1, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 configurerebbe i segretari degli enti locali della Regione come funzionari non statali ma regionali.

2.5. – Parimenti non fondate sarebbero le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost.

In relazione alla dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, secondo la resistente, bisognerebbe prendere le mosse dalla considerazione che, nella materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali, «non ogni difformità della disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato denota la violazione dei canoni di imparzialità e di buon andamento» (si cita la sentenza di questa Corte n. 126 del 2020).

Ne conseguirebbe che il giudizio di compatibilità della norma censurata con l'art. 97 Cost. dovrebbe essere necessariamente condotto «alla luce delle peculiarità che la contraddistinguono, delle finalità che essa persegue e del contesto nel quale si colloca».

In quest'ottica, la lettura dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 consentirebbe di appurare la natura temporanea e straordinaria della disposizione impugnata, la cui *ratio* giustificatrice si rinviene nell'esigenza di sopprimere alla «carenza di soggetti incaricabili iscritti all'Albo regionale dei segretari», così assicurando il «principio di continuità amministrativa».

Non potrebbe sottacersi, poi, che, in virtù dell'art. 4, comma 4, della medesima legge regionale, «[i] soggetti iscritti all'Albo ai sensi del comma 1 possono essere incaricati alla pari di quelli di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), e agli incarichi agli stessi conferiti si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo».

In particolare, a mente dell'art. 8, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 14 del 2019, «[a]i soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 l'incarico di segretario di ente locale è conferibile a tempo determinato nei seguenti casi: a) per supplenza, ovvero per la temporanea copertura: 1) dei posti corrispondenti al numero di segretari iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 incaricati di funzioni dirigenziali nella Regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), sino al rientro in servizio alla cessazione dell'incarico esterno; 2) dei posti dei segretari collocati in aspettativa per mandato politico o sindacale o in astensione obbligatoria o facoltativa dal servizio nei casi previsti per legge; b) per reggenza, ovvero per la copertura dei posti vacanti qualora, previo esaurimento della graduatoria del corso-concorso, il numero dei posti di segretario sia superiore al numero di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, sino alla conclusione della procedura concorsuale che deve essere avviata per la copertura dei suddetti posti».

In ultima analisi, l'art. 4, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, rinviando all'art. 8 della legge reg. Valle d'Aosta n. 14 del 2019, sottoporrebbe «la deroga concepita dall'impugnato comma 3 al regime delle assunzioni a tempo determinato, prefigurando il subentro automatico dei vincitori [...] e degli idonei del nuovo concorso ai soggetti medio tempore investiti dell'incarico», il che comproverebbe come nessuna violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sia predicabile nel caso di specie.

Ancora, non suffragherebbe la fondatezza della censura neanche la sentenza di questa Corte n. 95 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., della disposizione regionale in quella sede impugnata perché consentiva «l'accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa».

Il ricorrente non si avvedrebbe, infatti, come, contrariamente alla normativa allora scrutinata, l'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 «si iscriva in un contesto in cui, nella Regione, il principio del concorso pubblico è ormai generalizzato [...] e subisca una deroga assolutamente limitata nel tempo (quello necessario per l'esperimento della nuova procedura concorsuale) con una finalità essenzialmente suppletiva di carenze di organico non altrimenti evitabili».

Oltretutto, la disposizione impugnata si collocherebbe in un quadro già definito dalla previgente legislazione regionale e non contestata dallo Stato, che avrebbe disegnato «un sistema, per dir così, a doppio binario».

In base a tale sistema, la copertura degli incarichi di segretario comunale avverrebbe, in via ordinaria e permanente, attingendo agli iscritti all'albo che siano vincitori di selezione concorsuale (art. 1, comma 5, legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998), dal momento che l'art. 8, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 14 del 2019 prevede che «[t]utti i soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998 hanno diritto ad un incarico di segretario di ente locale».

Il secondo binario, invece, «metterebbe capo» a una modalità di provvista straordinaria e provvisoria, e riguarderebbe le categorie di iscritti di cui all'art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, che già nella disciplina previgente alla novella impugnata non erano selezionati per concorso.

Tali categorie, pertanto, non sarebbero destinate a un accesso stabile e permanente al ruolo di segretario comunale, ma potrebbero ricevere temporaneamente il conferimento dell'incarico per le ragioni straordinarie e temporanee di cui all'art. 8, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 14 del 2019.

Nell'ambito di questo «secondo binario», dunque, venute meno le esigenze temporanee, i segretari supplenti o reggenti cesserebbero dall'incarico, in quanto, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8 della legge reg. Valle d'Aosta n. 14 del 2019, «[i] titolari, al momento del rientro in servizio, e i vincitori e gli idonei al corso-concorso, al momento di iscrizione all'Albo, occupa-

no prioritariamente i posti vacanti e, se insussistenti, subentrano nei posti di segretario conferiti ai sensi del comma 3, partendo dall'ultima assegnazione effettuata dall'Agenzia».

Ebbene, il descritto impianto normativo non sarebbe stato introdotto dalla disposizione impugnata, la quale si sarebbe limitata a ridefinire alcuni requisiti per l'iscrizione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998.

Detto in altri termini, in relazione all'ipotesi che qui rileva, il sistema di copertura mediante dipendenti che non abbiano partecipato ad una procedura concorsuale opererebbe solo e fintanto che non vi siano sufficienti vincitori (o idonei) provenienti dalle selezioni concorsuali e, temporaneamente, nelle more dei concorsi.

Le censure del ricorrente, pertanto, si sarebbero dovute semmai rivolgere all'art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 e all'art. 8, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 14 del 2019, i quali, tuttavia, «non sono stati impugnati né mai fatti comunque oggetto di doglianza» davanti a questa Corte, «di talché, tenuto conto della neutralità [...] dell'espletamento di un corso di formazione, ai fini del rispetto del principio del concorso pubblico, si dovrebbe ritenere che il Presidente del Consiglio dei Ministri sia decaduto dalla possibilità di far valere tale vizio».

Quanto, infine, alla dedotta violazione del principio di parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, sarebbe sufficiente osservare come la titolarità, in capo alla Regione, di competenze legislative in *subiecta* materia implichi logicamente la possibilità che la disciplina regionale diverga da quella dello Stato o di altre regioni.

3. – Con memoria depositata il 16 febbraio 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione resistente e ulteriormente sviluppato le argomentazioni illustrate in ricorso.

3.1. – L'eccezione di inammissibilità per mancata evocazione del parametro di cui all'art. 2, lettera *a*), dello statuto speciale sarebbe non fondata, essendo la disciplina del segretario comunale riconducibile alla materia dell'ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni.

3.2. – Non fondata sarebbe anche l'eccezione di inammissibilità per mancata motivazione delle ragioni di evocazione del parametro dell'ordinamento civile, essendosi in ricorso chiarito che tra i limiti alla competenza primaria della Regione resistente vi sarebbe anche il principio dell'ordinamento giuridico secondo cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale, «in quanto parte anche dell'ordinamento civile».

3.3. – Secondo il ricorrente, infine, non è fondata l'eccezione di inammissibilità relativa all'evocazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 465 del 1997, dal momento che esso sarebbe espressione di diversi parametri costituzionali (artt. 3, 51 e 97 Cost.), i quali fungono da limiti alla competenza primaria della resistente.

3.4. – Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il carattere temporaneo delle funzioni attribuite ai segretari comunali reclutati con le nuove modalità dà luogo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato non in linea con il modello statutale, «in quanto il relativo contratto risulta sprovvisto del termine "naturale" di scadenza» e «il termine finale del rapporto [...] è individuato mediante rinvio alla condizione dell'assunzione dei vincitori di una nuova procedura, condizione del tutto eventuale ed ipotetica».

In tal modo, «la disposizione regionale impugnata, oltre a difettare dell'elemento tipico dei rapporti a tempo determinato, ossia il termine massimo finale – determinando una indebita ingerenza nella materia dell'ordinamento civile [...] – espone, altresì, l'incarico del segretario ad una condizione di incertezza non conciliabile né con il buon andamento dell'azione amministrativa, in ragione della sua precarietà, né con il principio concorsuale, stante la possibilità, ammessa dalla stessa Difesa regionale [...], che l'incarico in questione possa anche protrarsi per un tempo indefinito».

La legislazione statale, per contro, prefigurerebbe l'accesso agli enti locali mediante contratto a tempo determinato per un massimo di cinque anni (art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»).

Parimenti non fondata sarebbe la tesi della Regione resistente secondo cui sarebbe ininfluenza l'eliminazione della frequenza dei corsi e dei relativi esami finali, data la natura temporanea dell'incarico attribuibile ai segretari in questione.

Secondo il ricorrente, le circostanze eccezionali e straordinarie richiamate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste avrebbero dovuto essere affrontate con una più efficace programmazione dei fabbisogni, come fatto dal legislatore nazionale che, «per fronteggiare analoghe esigenze, ha definito una normativa – anch'essa emergenziale ed interinale – volta a contemperare la continuità dell'azione amministrativa con la salvaguarda dei principi costituzionali in materia di accesso ai pubblici impieghi».

Infatti, l'art. 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, non avrebbe previsto deroghe alle modalità di iscrizione all'albo, che restano

quelle esclusivamente concorsuali, ma avrebbe inteso potenziare le funzioni vicarie e sostitutive già previste dall'ordinamento per la figura del vicesegretario (art. 97, comma 5, TUEL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi e senza che il vicesegretario medesimo consegua l'iscrizione all'albo e lo status giuridico ed economico del segretario.

4. – Con memoria depositata il 28 febbraio 2023, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha ulteriormente ribadito le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo, osservando, con particolare riferimento al difetto di motivazione sulle ragioni dell'evocazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., che il Presidente del Consiglio dei ministri, nella memoria illustrativa, avrebbe affermato che la censura sarebbe chiara, avendo lamentato che «l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali, categoria a cui appartengono i segretari comunali e provinciali, spettano al legislatore statale». La presunta violazione dell'ordinamento civile, tuttavia, in questo modo sarebbe solo affermata e niente affatto spiegata.

Ancora, secondo la Regione resistente, il ricorrente, nel lamentare il contrasto con la legislazione statale in relazione all'assenza di un termine «naturale» di scadenza al mandato dei segretari reclutati in forza della disposizione impugnata, avrebbe tentato una «integrazione postuma» della censura, insuscettibile di emendarne l'originaria genericità.

Anche nel merito la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha ribadito le argomentazioni già spese nell'atto di costituzione, osservando, in particolare, che la tesi di fondo del ricorrente muove dall'erronea premessa ricostruttiva secondo cui «il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa cristallizzato nell'art. 97 Cost., e, in particolare, quello del pubblico concorso, sarebbe soddisfatto, per l'appunto, con la partecipazione dei soggetti aspiranti all'iscrizione all'Albo dei segretari comunali a tale corso di formazione professionalizzante, e al relativo esame finale».

Tale tesi, tuttavia, sarebbe smentita dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui lo svolgimento di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile ad un concorso pubblico (si citano le sentenze di questa Corte n. 95 del 2021 e n. 30 del 2012).

Quanto alla censura inammissibilmente formulata dalla difesa statale nella memoria illustrativa, secondo cui mancherebbe un termine finale agli incarichi conferiti in forza della disposizione impugnata, una interpretazione costituzionalmente orientata, «coerente proprio con il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa radicato nell'art. 97 Cost., e con la natura “straordinaria” e “temporanea” della disciplina impugnata», imporrebbe di ritenere che il periodo di «diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge», previsto dall'art. 4, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, si configuri come il limite temporale ultimo del meccanismo di iscrizione straordinaria all'albo dei segretari comunali e di successivo affidamento dell'incarico.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, secondo cui, «[f]ermi restando i requisiti di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, per i soggetti di cui al comma 1 non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, della medesima l.r. 46/1998».

1.1. – Come si avrà modo di precisare ulteriormente, la disposizione impugnata introduce una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione all'albo regionale dei segretari degli enti locali, inserendosi in un contesto normativo che già esonera alcune categorie di soggetti dal necessario superamento del concorso pubblico per segretari, e stabilisce per costoro una ulteriore deroga, esimendoli anche dalla previa necessaria partecipazione ad alcuni specifici corsi di formazione.

Ritiene l'Avvocatura generale dello Stato che tale disposizione violi, in primo luogo, l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., determinando «una indebita ingerenza nella materia “ordinamento civile”».

Vi sarebbe, altresì, una lesione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., perché la disposizione impugnata consentirebbe l'iscrizione all'albo regionale di soggetti rispetto ai quali non sarebbe «assicurata una procedura volta ad accertare [...] la qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali». Ciò determinerebbe un contrasto con i «principi costituzionali di imparzialità dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l'imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche», costituenti limiti alle competenze statutarie della Regione resistente.

2. – La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha eccepito l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse per violazione degli artt. 2, lettera *b*), dello statuto speciale e 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., sostenendo che il ricorso non identificerebbe in modo esauriente le competenze legislative ad essa attribuite dallo stesso statuto.

In particolare, l'Avvocatura generale avrebbe bensì lamentato che la legge regionale abbia ecceduto la competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, di cui all'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale, ma avrebbe omesso di confrontarsi con l'ulteriore competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale, riconosciuta dalla lettera *a*) del citato art. 2, ed anche «con la disciplina» di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., applicabile alla Regione resistente «in forza della clausola di “maggior favore”»

contenuta nell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Inoltre, sostiene la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste che la questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sarebbe inammissibile per inconferenza del parametro, e comunque per difetto di motivazione sulle ragioni della sua evocazione, soprattutto a fronte delle citate competenze regionali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 dello statuto speciale.

2.1 – L'eccezione è fondata, con esclusivo riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Le sentenze n. 60 del 2023, n. 167 e n. 95 del 2021 di questa Corte hanno ricondotto le normative delle regioni ad autonomia speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali (e quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie) alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Tale competenza include la disciplina del relativo personale (sentenza n. 132 del 2006), e deve esercitarsi «in “armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica”, sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente» (sentenza n. 95 del 2021).

Il ricorso introduttivo, pur riconoscendo l'ascrizione della disposizione impugnata alla ricordata competenza statutaria, ne ha contestualmente lamentato l'incidenza sull'ordinamento civile, ma non ha fornito a supporto adeguata motivazione, dovendosi tener conto che tale motivazione deve essere «tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia» (sentenza n. 39 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 25 del 2021, n. 52 del 2017 e n. 151 del 2015).

Nemmeno può considerarsi motivazione sufficiente quella contenuta nella memoria illustrativa, ove il ricorrente deduce di aver affermato, nell'atto introduttivo, che tra i limiti alla competenza primaria della Regione resistente figurerebbe anche il «principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica» secondo cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale, «in quanto parte anche dell'ordinamento civile».

In disparte l'assertività di tale ultima affermazione, la violazione del riferito principio è bensì affermata nel ricorso introduttivo, ma non è affatto posta in relazione alla previa evocazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. E, come è noto, il ricorso introduttivo determina il perimetro del *thema decidendum*, insuscettibile di ampliamenti ad opera delle memorie illustrative (tra le tante, sentenze n. 240 e n. 119 del 2022, n. 165 del 2017, n. 272, n. 202 e n. 145 del 2016).

Parimenti estranea all'ambito delle questioni da decidere è la censura, a sua volta proposta soltanto nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, relativa al carattere temporaneo delle funzioni attribuite ai segretari comunali reclutati con le modalità introdotte dalla disposizione impugnata. Queste modalità, secondo il ricorrente, darebbero luogo ad un rapporto di lavoro a tempo determinato non in linea con il modello statale, «in quanto il relativo contratto risulta sprovvisto del termine “naturale” di scadenza», così determinando, nuovamente, «una indebita ingerenza» nella materia dell'ordinamento civile riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Non presente, neanche in *nuce*, nel ricorso introduttivo, questa censura appare piuttosto una replica alla ricostruzione del quadro normativo regionale operata dalla resistente, che ha sottolineato, in particolare, la temporaneità e sussidiarietà degli incarichi attribuiti ai soggetti presi in considerazione dalla disposizione impugnata.

2.2. – Non incide, invece, sull'ammissibilità delle questioni la mancata evocazione dell'art. 2, lettera a), dello statuto speciale, che attribuisce alla potestà legislativa regionale la materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale».

È vero che nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, a differenza di quanto è previsto nelle legislazioni regionali oggetto delle menzionate sentenze n. 60 del 2023, n. 95 del 2021 e n. 167 del 2021, i segretari comunali sono dipendenti regionali e non statali, come nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione autonoma Sardegna, o degli enti locali, come nel caso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Infatti, l'art. 1, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 prevede che «[i] segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all'Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale», che «è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione». Per parte sua, l'art. 8 della medesima legge regionale stabilisce che il «rapporto di lavoro dei segretari degli enti locali è disciplinato dal contratto collettivo regionale di lavoro».

Alla luce di tale peculiarità, si deve convenire con la resistente che le norme regionali in tema di accesso all'albo valdostano sono espressione, sia della competenza legislativa statutaria in materia di enti locali e relative circoscrizioni – posto che il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco (art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998) e presta la propria attività di servizio in favore del comune – sia di quella in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale.

Ciò, tuttavia, non comporta l'inammissibilità delle questioni promosse, poiché entrambe le competenze legislative statutarie in

esame incontrano i medesimi limiti, dovendo esercitarsi in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, «nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Per il ricorrente, l'espressa indicazione, nel ricorso introduttivo, della competenza statutaria non ricordata non avrebbe perciò comportato sostanziali modifiche in punto di onere di motivazione della censura.

3. – Non fondata è poi l'ulteriore eccezione d'inammissibilità sollevata dalla Regione resistente in relazione al «parametro interposto» dell'art. 13 del d.P.R. n. 465 del 1997, disposizione regolamentare che non potrebbe vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale.

L'Avvocatura generale, infatti, non evoca questa disposizione quale limite alla competenza della Regione resistente, ma in quanto norma recante la disciplina del pubblico concorso statale per segretari comunali, in evidente attuazione (oltre che dell'art. 98, comma 1, TUEL) dell'art. 97 Cost., che è – esso sì – il limite correttamente individuato dal ricorrente alle competenze primarie della Regione medesima (sentenza n. 95 del 2021).

4. – Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, promossa per violazione dell'art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell'art. 97 Cost., è fondata nella parte in cui esso esonera i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 dal corso di formazione «professionalizzante» di cui all'art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998.

4.1. – L'esposizione delle ragioni della presente decisione richiede, preliminarmente, un'illustrazione della portata precettiva della disposizione impugnata, nonché una breve ricostruzione del contesto normativo in cui essa si inserisce, relativo all'accesso, nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, all'albo regionale dei segretari degli enti locali.

La regolamentazione di base per l'accesso all'albo in questione è infatti prevista, non già dalla normativa impugnata, bensì dalla menzionata legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998.

L'art. 1, comma 5, di quest'ultima legge stabilisce, in generale, che l'iscrizione all'albo può avvenire previo superamento del relativo concorso pubblico regionale.

Il successivo comma 6, tuttavia, consente l'iscrizione anche alle seguenti categorie: a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato; b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale; c) soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 465 del 1997; d) segretari degli enti locali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano; e) segretari iscritti all'albo regionale ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.

Come si vede, in virtù della citata disciplina regionale del 1998, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 (e cioè i dirigenti regionali e i soggetti in possesso di laurea) accedono all'albo senza aver superato il pertinente concorso pubblico regionale per segretari. Per parte loro, i soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma hanno superato l'apposito concorso pubblico nazionale (quelli di cui alle lettere c e d), oppure regionale (quelli di cui alla lettera e) o ancora quello comunale (quelli di cui alla lettera d, limitatamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano).

In questo regime, il legislatore regionale, al comma 7 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, ha innanzitutto stabilito che i soggetti del primo gruppo, appunto quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possano iscriversi all'albo subordinatamente alla ricorrenza di un requisito specifico, ovvero la frequenza di un corso di formazione «professionalizzante» e il superamento del relativo esame finale.

Il comma 8 del medesimo art. 1, inoltre, prevede che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 possano iscriversi all'albo regionale, subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione «sulle peculiarità dell'ordinamento regionale» e al superamento del relativo esame finale (con esclusione di coloro che siano già risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

4.2. – In tale contesto normativo, l'impugnato art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 introduce dunque una deroga a quanto prescritto dai commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, cioè alle disposizioni che – per i soggetti che non hanno superato l'apposito concorso regionale per l'accesso all'albo dei segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – prevedono la frequenza di corsi di formazione e il sostenimento dei relativi esami finali.

In combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, in considerazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all'albo regionale dei segretari e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale per l'accesso al medesimo albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, la disposizione impugnata stabilisce infatti che i soggetti di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), «in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all'Albo», senza esser tenuti a frequentare i citati corsi di formazione, e, di conseguenza, nemmeno a superare i relativi esami finali.

In sintesi, l'impugnato art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, inserendosi in una disciplina che già

consente a talune categorie di accedere all'albo regionale dei segretari degli enti locali senza aver superato l'apposito concorso pubblico regionale, introduce una deroga (sia pur in via straordinaria) alla regola che a tali categorie impone, quale requisito per l'iscrizione all'albo, di frequentare appositi corsi di formazione e di superare i relativi esami finali.

5. – Ciò posto, il ricorrente lamenta, in particolare, che l'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 violi l'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale e l'art. 97 Cost., perché consentirebbe l'iscrizione all'albo regionale di soggetti rispetto ai quali non sarebbe «assicurata una procedura volta ad accertare [...] la qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali».

5.1. – È ben vero che la deroga originaria al principio del pubblico concorso, per alcune delle descritte categorie di soggetti, è contenuta nel comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, a suo tempo non fatto oggetto di impugnazione in via principale di fronte a questa Corte.

La disposizione ora impugnata, per parte sua, intervenendo su tale situazione normativa, prevede invece un'eccezione all'obbligo di frequenza dei menzionati corsi di formazione, e di superamento dei relativi esami finali, da parte dei soggetti di cui allo stesso art. 1, comma 6, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, ossia per coloro cui è consentito l'accesso all'albo, o senza aver superato alcuno specifico concorso pubblico per la carriera di segretario degli enti locali (soggetti di cui alle lettere *a* e *b*), oppure dopo aver superato concorsi pubblici specifici, ma diversi da quello regionale di cui all'art. 1, comma 5, della medesima legge regionale (soggetti di cui alle lettere *c* e *d*).

5.2. – Vengono qui particolarmente in considerazione i soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*), ossia coloro che non hanno superato lo specifico concorso pubblico per l'accesso alla carriera di segretario degli enti locali.

Essi, infatti, si trovano in una condizione obiettivamente differente rispetto alle altre categorie in questione, cui appartengono soggetti che quel concorso per l'accesso alla carriera di segretario lo hanno invece superato. Questa differenza viene ora ulteriormente accentuata, perché la disposizione impugnata non solo non pone rimedio, per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*), all'assenza del concorso pubblico, ma aggiunge, per costoro, la possibilità di iscriversi all'albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno frequentare il menzionato corso di formazione «professionalizzante».

Dev'essere allora ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la frequenza di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti, non è equiparabile al superamento di un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 95 del 2021, n. 277 del 2013, n. 30 del 2012, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010).

Tuttavia, nella situazione normativa data, l'esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale dal corso di formazione e dal relativo esame finale previsto dal legislatore regionale al comma 7 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 rinnova ed aggrava la violazione dell'art. 97 Cost., perché consente la diretta iscrizione all'albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso, secondo le previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a ottenere.

5.3. – Resta da precisare che non attenua la lesione qui riscontrata il carattere straordinario dell'iscrizione consentita dalla disposizione impugnata, né la circostanza – sulla quale insiste la difesa regionale – per cui tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 (e quindi anche i soggetti presi in considerazione dalla parte di disposizione qui ritenuta costituzionalmente illegittima), possono svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea, e per il solo tempo necessario all'insediamento dei vincitori di concorsi o finanche degli idonei non vincitori, i quali, in caso di copertura di tutti i posti, comunque li precedono e li sostituiscono anche nelle assegnazioni temporanee.

Infatti, come già rilevato da questa Corte in fattispecie analoga, la straordinarietà dell'iscrizione all'albo indica soltanto che la possibilità di iscriversi è soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell'iscrizione, la quale, in difetto di previsione contraria, non può considerarsi temporanea (sentenza n. 60 del 2023). Né ha pregio il rilievo che vincitori e idonei ai concorsi pubblici regionali prevalgano, persino nelle assegnazioni temporanee, sui soggetti qui considerati: costoro vengono bensì privati dell'incarico, ma cionondimeno mantengono l'iscrizione all'albo e potrebbero perciò nuovamente ottenere incarichi in futuro.

6. – Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale e dell'art. 97 Cost., l'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998.

Restano assorbite le restanti questioni di legittimità costituzionale promosse in relazione all'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022 nella parte sopra indicata.

7. – Non sono fondate, invece, le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti del medesimo art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui esonera i soggetti di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 dal corso di formazione «sulle peculiarità dell'ordinamento locale» di cui all'art.

1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998.

7.1. – Non sussiste, in primo luogo, la violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale e del principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica, secondo cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spettano al legislatore statale.

È infatti risolutivo rilevare, come correttamente osservato dalla Regione resistente e come già illustrato al punto 2.2. che precede, che i segretari comunali valdostani non sono funzionari statali, ma regionali (artt. 1, comma 1, e 8 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998).

7.2. – Non vi è poi violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale e dell'art. 97 Cost., dal momento che, come chiarito ai punti 4 e 5 che precedono, il corso di formazione, con il relativo esame finale, di cui all'art. 1, comma 8, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 riguarda soggetti che hanno vinto l'apposito concorso pubblico, nazionale o comunale (per le Province autonome di Trento e di Bolzano), per segretari degli enti locali, ossia soggetti la cui specifica preparazione e capacità professionale è stata oggetto di apposita verifica.

7.3. – Nemmeno sussiste, infine, l'asserita violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale e degli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., dal momento che a garantire la sostanziale condizione di eguaglianza nell'accesso al pubblico impiego per i soggetti di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 è proprio il previo espletamento del pubblico concorso per segretari.

I segretari in questione, infatti, in regime di iscrizione sia ordinaria che straordinaria, hanno comunque superato un'apposita procedura concorsuale, il che rende marginale e non rilevante, ai fini qui presi in considerazione, l'esonero straordinario previsto dalla disposizione impugnata dal corso di formazione «sulle peculiarità dell'ordinamento regionale».

8. – Da ultimo – non riguardando il presente giudizio quelle disposizioni della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 che consentono l'iscrizione all'albo regionale dei segretari degli enti locali a soggetti che non hanno superato il pertinente pubblico concorso – questa Corte non può esimersi dal sollecitare il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati, anche alla luce dell'annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia (art. 1 della legge della Regione Valle d'Aosta 29 marzo 2021, n. 4, recante «Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali»).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 6 dell'art. 1 della legge della Regione Valle d'Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998;

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 6 dell'art. 1 della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 8, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, promosse, in riferimento all'art. 2, lettera *b*), della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2023.

F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2023.

Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI